

## STATUTO

### TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

#### ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e dell'Art. 52 del D.Lgs. 446/97 e sue successive modifiche ed integrazioni, una società per azioni a totale capitale pubblico, che non fa ricorso al capitale di rischio. Il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di Pescara, in qualità di socio unico; l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La società è denominata "ADRIATICA RISORSE S.P.A." ed è retta dalle norme del presente statuto.

#### ARTICOLO 2) FINALITÀ ED OGGETTO SOCIALE.

La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi e di altre entrate del Socio, e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale. La società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnico-scientifiche, purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma nonché assumere per il raggiungimento dei fini medesimi, partecipazioni in Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale misto pubblico-privato, precisandosi che l'eventuale svolgimento di attività finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non debba avvenire in via prevalente, né nei confronti del pubblico, e comunque, venga svolta nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n.385 del 1° settembre 1993 ed ulteriori normative in materia. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società, avuto riguardo alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle attività da assolvere, deve attenersi a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Ai sensi dell'Art.16 D.Lgs. n.175/2016, l'ottantuno per cento (81%) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal socio pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società. La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine connessa o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Pescara.

#### ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della società è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilacinquanta (2050), ma potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria ai termini di legge. L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per il Socio.

#### ARTICOLO 4) SEDE

La società ha sede nel Comune di Pescara all'indirizzo che risulterà dal Registro Imprese.

Potranno essere istituite, con delibera dell'Assemblea, eventuali sedi

secondarie; l'Amministratore Unico ha la facoltà di istituire succursali, filiali, agenzie, uffici, rappresentanze e depositi nonché la loro soppressione. Il domicilio del Socio, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

## TITOLO II CAPITALE AZIONI STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

### ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

Il capitale sociale è di Euro cinquantamila (€50.000,00). Il capitale sociale è diviso in numero cinquemila (5.000) azioni ordinarie del valore nominale di euro dieci (€10,00) cadauna. La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al cento per cento (100%) per tutta la durata della società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente detenuto da enti pubblici.

### ARTICOLO 6) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Il trasferimento di azioni della società deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni della società è sottoposto al gradimento dell'assemblea, che potrà essere negato solo quando l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria, o per condizioni oggettive o per l'attività svolta, tali che il suo ingresso nella società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggere con gli interessi della società.

### ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dal Socio, su richiesta dell'amministratore unico con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dal Socio a favore della società devono considerarsi infruttiferi. I finanziamenti del Socio a favore della società, in qualsiasi forma effettuati, non possono essere rimborsati prima che siano stati soddisfatti gli altri creditori.

### ARTICOLO 8) PATRIMONI DESTINATI

L'assemblea straordinaria può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole dell'assemblea.

### ARTICOLO 9) RECESSO

Il diritto di recesso del socio di cui all'art.2437, comma 1, codice civile si esercita ed attua in base a quanto specificamente previsto dagli articoli 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater codice civile.

## TITOLO III

### ORGANI DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 10) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

### ARTICOLO 11) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto

della società, tale termine è fissato in centottanta giorni. In tale evenienza gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del bilancio e, nei casi di cui all'art. 2446 secondo comma C.C. riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo;
- nomina e revoca dell'amministratore unico e dei sindaci;
- determinazione del compenso ad amministratore e sindaci;
- azione di responsabilità nei confronti di amministratore e sindaci, nonché rinuncia e transazione della stessa;
- approvazione del budget della società;
- consenso alla cancellazione di ipoteche a favore della società ove il credito non sia stato soddisfatto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- acquisto di azioni proprie;
- acquisto di beni da fondatori, Socio e amministratori nei due anni dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- autorizzazione all'Amministratore Unico al compimento di tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo;
- autorizzazione all'Amministratore Unico al compimento dei seguenti atti salva, in ogni caso, la responsabilità di essi per gli atti compiuti:  
a) compravendita di immobili, aziende e rami d'azienda, prestazione di garanzie reali; b) usufrutto o affitto a favore di terzi dell'azienda o rami di essa.

È espressamente esclusa la facoltà all'Amministratore Unico di sottoporre all'approvazione dell'assemblea il compimento di atti diversi da quelli qui sopra elencati, fatta salva la facoltà per l'Amministratore Unico di richiedere all'assemblea un parere consultivo non vincolante.

#### ARTICOLO 12) LUOGO E MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso di comunicazione al Socio con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'assemblea e contenente:

- il tipo di assemblea (ordinaria ovvero straordinaria);
- l'indicazione del luogo (che dovrà essere all'interno del territorio italiano) della data, dell'ora;
- delle materie da trattare.

L'avviso per la prima convocazione può contenere anche data e ora della seconda convocazione, che non potrà essere fissata a meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si riterrà comunque regolarmente costituita con la presenza dell'intero capitale sociale, dell'Amministratore Unico e dell'Organo di controllo. L'Amministratore Unico, senza ritardo, dispone della convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda dal socio con indicazione degli argomenti da trattare. Il presidente dell'assemblea dovrà trasmettere, entro otto giorni, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, copia del verbale dell'assemblea ai componenti dell'organo di

controllo risultati assenti.

#### ARTICOLO 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico che, assistito da un segretario nominato dal Socio, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dell'assemblea e ne redige il verbale che verrà sottoscritto in ogni pagina dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Le riunioni assembleari potranno essere organizzate anche in modalità video/teleconferenza.

#### TITOLO IV ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE, RAPPRESENTANZA SOCIALE. CONTROLLI.

#### ARTICOLO 14) GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore Unico, la cui nomina spetta all'assemblea, fatta eccezione per il primo che è nominato nell'atto costitutivo. L'Amministratore Unico, che può essere anche non socio, resterà in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dal Socio all'atto della sua nomina. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico, e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 C.C, nelle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al Decreto n.39/13 e ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui al D.Lgs.n.175/16. All'Amministratore Unico spetta un'indennità di carica stabilita dall'assemblea oltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio. La società è tenuta al rispetto di quanto previsto all'art.11 comma 9 del D Lgs. n.175/2016. E' prevista la figura del Direttore Generale.

#### ARTICOLO 15) RAPPRESENTANZA

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, salvo quanto previsto all'Art.18, spettano all'Amministratore Unico.

#### ARTICOLO 16) POTERI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore Unico sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, salvo quelli riservati dalla legge come inderogabili all'assemblea, nonché la rappresentanza generale della società. Sono comunque di competenza esclusiva dell'Amministratore Unico, e pertanto non delegabili, i poteri di predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione preventiva dell'Assemblea: a) atti di programmazione riguardanti il bilancio annuale e pluriennale; b) piano esecutivo annuale e pluriennale; c) eventuali variazioni allo Statuto; d) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti; e) alienazione, permuta e compravendita di beni immobili e brevetti; f) assunzioni di mutui o prestiti.

L'Amministratore Unico riferisce al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua probabile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società.

#### ARTICOLO 17) NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE

L'incarico di Direttore Generale è conferito dall'Amministratore Unico

tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o con contratto di diritto privato, previo atto d'indirizzo da parte dell'assemblea dei soci o dell'amministrazione comunale. La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. L'incarico è conferito, all'esito di selezione pubblica comparativa, a soggetti muniti di laurea e in possesso di esperienza almeno quinquennale, svolta anche in via non continuativa, di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, con autonomia gestionale, o comunque in possesso di comprovata esperienza professionale desumibile da attività libero-professionale svolta per almeno un quinquennio, o incarichi e attività di amministrazione/gestione in enti pubblici o privati svolti anche in via non continuativa per almeno un quinquennio, oltre che in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. Requisiti, modalità e criteri sono disciplinati, conformemente alle previsioni dello Statuto, dal Regolamento di Organizzazione e, in fase di prima attuazione, in assenza di regolamento, da quanto previsto nell'Avviso di selezione. Il trattamento economico e normativo del Direttore Generale non potrà superare quello previsto per i Dirigenti del Comparto Enti Locali.

#### ARTICOLO 18) POTERI DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della Società, del conseguimento degli obiettivi programmatici, nonché della corretta gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

Spettano al Direttore Generale:

- a. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall'Amministratore Unico e il compimento dei conseguenti atti di gestione;
- b. la sovrintendenza, il coordinamento e il controllo delle attività dei Servizi;
- c. la predisposizione del piano degli obiettivi e la predisposizione del sistema di misurazione e valutazione;
- d. l'assunzione dell'incarico di funzionario responsabile del tributo ai sensi dell'art.1, comma 692, della legge n.147/2013, salvo nomina ad altro dipendente della società da parte dell'Amministratore Unico;
- e. il supporto all'Amministratore Unico nella predisposizione del bilancio di previsione e dei relativi allegati;
- f. il supporto all'Amministratore Unico nella predisposizione del conto consuntivo;
- g. la verifica su livelli di qualità dei servizi;
- h. la verifica della rispondenza dei risultati di gestione alle direttive generali impartite e la verifica dell'imparzialità, dell'efficienza, dell'efficacia e del buon andamento dell'azione amministrativa anche mediante l'istituzione di Organismi di Valutazione;
- i. lo svolgimento di ogni altro compito previsto dai regolamenti.

La firma di specifici atti può essere delegata dal Direttore Generale ad altri dirigenti o funzionari, in riferimento agli ambiti di attività delle strutture cui gli stessi sono preposti.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale è coadiuvato dai dirigenti e dai funzionari della Società.

## ARTICOLO 19) IL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Socio tra gli aventi titolo che presentino domanda, l'incarico è conferito, all'esito di selezione pubblica comparativa, gli stessi sono rieleggibili per una sola volta.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

L'Assemblea, in occasione della nomina del collegio sindacale elegge il presidente. Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La società non può affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale.

L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.

## ARTICOLO 20) ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il socio svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri uffici e servizi.

L'Amministratore Unico sottoporrà, in attuazione a quanto disposto dall'art.2497 e seguenti del codice civile, dal presente statuto, la propria attività al controllo del Socio, il quale, ai fini legali e statuari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'Amministratore Unico in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi strategici formulati annualmente dal Socio in sede di Documento Unico di Programmazione, Piano Esecutivo di gestione e/o altro atto di indirizzo programmatico. Il controllo verrà esercitato altresì per gli aspetti più operativi, quali la legittimità di atti che impegnano la società verso terzi e l'opportunità dei medesimi sia in ottica economica e finanziaria, che amministrativa.

Il socio, per l'esercizio del controllo analogo, riceve periodicamente dall'Amministratore Unico una relazione sull'andamento delle attività dei costi e dei ricavi di gestione e sui principali atti e contratti aziendali.

I reports e gli atti programmatici relativi alle attività, agli investimenti, alle risorse finanziarie, alle politiche del personale e ai piani di produzione dovranno essere sottoposti preventivamente all'approvazione del Socio ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il Socio esercita nei confronti della società un controllo in termini di indirizzo, attraverso:

a) il Contratto di Servizio per ogni servizio affidato alla società, nel quale, oltre alle norme civilistiche in materia di contratti, dovranno essere esplicitati gli obiettivi generali e specifici, le misure e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi stessi, la quantificazione delle risorse messe a disposizione con distinzione fra quelle monetarie, umane e strumentali, i livelli di qualità da mantenere in sede di

risultato e in sede operativa, le linee generali di conduzione amministrativa del servizio ed eventualmente i livelli di redditività da raggiungere. Qualora la natura del servizio lo consenta, dovrà essere inserita nel contratto la previsione finanziaria in termini di entrate e uscite monetarie con relativa tempistica;

b) il controllo della rispondenza fra gli obiettivi fissati per la società e gli indirizzi generali del consiglio Comunale, questi ultimi desumibili sia dai documenti programmatici adottati o approvati, sia dai verbali delle sedute del Consiglio Comunale stesso.

c) Il regolamento per il controllo analogo delle società partecipate emanato dal socio unico Comune di Pescara.

Eventuali Regolamenti per il controllo delle Società partecipate, emanati dal Socio Unico Comune di Pescara, saranno immediatamente resi esecutivi anche apportando, ove necessario, eventuali variazioni statutarie.

#### TITOLO V ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

##### ARTICOLO 21) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo al Socio, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa determinazione assunta in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

#### TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

##### ARTICOLO 22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualunque tempo e per una qualunque delle cause previste dalla legge allo scioglimento della società l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e fermo in ogni caso l'esercizio del controllo analogo di cui al presente statuto. La nomina dei liquidatori implica la definitiva cessazione delle limitate funzioni che l'Amministratore Unico conserva anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento a norma dell'art.2486 codice civile.

#### TITOLO VII CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

##### ARTICOLO 23) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra il Socio e la società, l'Amministratore Unico e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita alla cognizione di un arbitro unico che giudicherà ritualmente e secondo

diritto, provvedendo anche sulle spese. L'arbitro unico sarà nominato su richiesta della parte più diligente dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

#### ARTICOLO 24) FORO COMPETENTE

Per qualunque altra controversia che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o della esecuzione del presente statuto e che non risulti compromettibile in arbitrato è competente il Tribunale del luogo ove la società ha la propria sede legale.

#### TITOLO VII NORME FINALI

#### ARTICOLO 25) LEGGE APPLICABILE E RINVIO

Al presente statuto si applica la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e, ove siano applicabili norme inderogabili, si fa riferimento alla disciplina del codice civile in materia di società per azioni e a quella contenuta in leggi in materia di società a partecipazione pubblica.

HANNO FIRMATO:

- ALESSANDRINI Marco
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO